

Cintura di sicurezza - vetri dell'autovettura bruniti

Circolazione stradale - Cintura di sicurezza - vetri dell'autovettura bruniti Circolazione stradale - Cintura di sicurezza - vetri dell'autovettura bruniti - scarsa visibilit  dell'interno della auto - il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile: Sentenza n. 26488 del 04/11/2008)

Circolazione stradale - Cintura di sicurezza - vetri dell'autovettura bruniti - scarsa visibilit  dell'interno della auto -il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso (Corte di Cassazione Sezione 2 civile: Sentenza n. 26488 del 04/11/2008)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Dott. Pe. Li. propose opposizione avverso il verbale, redatto dalla Polizia municipale di Parma, di accertamento a carico dello stesso della violazione dell'articolo 172 C.d.S., comma 8, per aver circolato, in data (OMESSO), alla guida della propria autovettura senza far uso della cintura di sicurezza.

Il ricorrente asseri' di aver indossato la cintura.

Si costituì il Comune di Parma, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Con sentenza depositata il 6 maggio 2004, il Giudice di pace di Parma accolse il ricorso, rilevando che il Dott. Pe. aveva sempre affermato di aver fatto uso della cintura, ed aveva allegato alcune fotografie riproducenti i vetri bruniti della sua autovettura, e sottolineando la scarsa visibilit  dell'interno della stessa. Il giudicante osservo' che dalle fotografie prodotte risultava difficoltosa la visualizzazione, data anche la statura del ricorrente che copriva interamente la distanza che separava il punto di allaccio della cintura di sicurezza dalla spalla sinistra.

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Parma affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Pe..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 2697, 2699 e 2700 c.c., nonche' articolo 172 C.d.S., in relazione all'articolo 221 c.p.c. e ss., nonche' insufficienza di motivazione. Il ricorrente si duole che il giudicante non si sia affatto posto il problema del valore probatorio delle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori, trascritte nel verbale di contestazione, collocandole sullo stesso piano delle dichiarazioni dell'opponente, e giungendo, cosi', alla conclusione che, essendo contrastanti le due versioni, la prova della trasgressione non fosse raggiunta. Inoltre, anche a voler ritenere che la opposizione ex articolo 204 C.d.S., costituisca una forma speciale di proposizione della querela di falso nei confronti del verbale di contestazione, sarebbe comunque necessario, al fine del suo accoglimento, che, pur

Cintura di sicurezza - vetri dell'autovettura bruniti

se l'accertamento verbalizzato sia il frutto di una percezione visiva del redigente, la valutazione dei pubblici ufficiali sia il risultato di situazioni contingenti che non garantiscano una visione sicura: situazione insussistente nella specie, in cui l'autovettura del Pe. e quella di servizio degli agenti sarebbero state affiancate al momento della trasgressione, e non distaccate, come sostenuto dall'opponente, con la conseguenza che i vetri bruniti non impedivano in alcun modo la percezione precisa della situazione rilevata. Ne' la sentenza avrebbe considerato che la verbalizzazione della trasgressione era stata compiuta da due agenti che avevano concordemente confermato la deposizione resa in giudizio.

2.1. - La censura e' fondata.

2.2. - In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonche' riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non puo' essere, invece, attribuita la fede privilegiata ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perche' mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono cosi' repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, tra le altre, Cass., sent. n. 6565 del 2007, n. 20441 del 2006). L'uso delle prescritte cinture di sicurezza non implica alcuna attivita' di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto.

2.3. - In applicazione dei richiamati principi, correttamente, nella specie, il giudicante ha escluso che costituisse elemento idoneo a porre in discussione le risultanze del verbale - per di piu' redatto da due agenti, le cui concordanti attestazioni appaiono puntualmente confermate nel corso del giudizio - la circostanza che i vetri dell'autovettura del Pe. fossero bruniti: circostanza che, di per se', tra l'altro, non impediva la visualizzazione delle cinture di sicurezza all'interno dell'autovettura, avuto riguardo alle modalita' dell'accertamento.

3. - Il ricorso va, dunque, accolto.

La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della opposizione proposta dal Pe..

In considerazione della natura della controversia, ed agli interessi coinvolti, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Cintura di sicurezza - vetri dell'autovettura bruniti

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
